

CAMERA DEI DEPUTATI N. 936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBANTI, RUOCCO

Esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria

Presentata il 13 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento intende escludere l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla prima casa.

La prima casa rappresenta, per le famiglie, il risultato di una vita di risparmi e per tale motivo è poco opportuno l'applicazione dell'imposta in oggetto senza tenere conto della capacità contributiva del soggetto passivo e del valore dell'immobile.

La Costituzione, all'articolo 47, secondo comma, afferma che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione », mo-

tivo per il quale sarebbe idoneo predisporre interventi che consentano di promuovere l'acquisto dell'abitazione, e nella fattispecie della prima casa, quindi la previsione di un'imposta, tra l'altro non esigua, contrasta il richiamato principio costituzionale.

L'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento disciplina l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale, ovvero sia dell'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il comma 2 esclude dall'esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, in quanto si tratta di immobili di elevato valore economico. Per le suddette categorie catastali restano in vigore le de-

trazioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992. È altresì prevista una detrazione per gli immobili per i quali i cittadini italiani residenti all'estero abbiano titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, a condizione che l'immobile in oggetto non sia locato.

Infine il comma 3 estende l'esenzione anche ai casi previsti dall'articolo 6,

comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

A copertura dell'intervento di esenzione dell'IMU della prima casa, l'articolo 2 dispone l'introduzione di una imposta patrimoniale sui grandi patrimoni immobiliari, prevedono l'applicazione di una aliquota pari allo 0,6 per cento sul valore complessivo dei patrimoni superiori a 1 milione di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria).

1. A decorrere dall'anno 2013 è esclusa dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intendono quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e quelle ad esse assimilate, con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 o A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

3. L'esclusione dall'applicazione dell'IMU si applica, altresì, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 e i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.022 milioni di euro, si provvede mediante le maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni immobiliari, da applicare sul valore imponibile degli immobili posseduti da persone fisiche o giuridiche, se superiore a 1 milione di euro. Il valore complessivo è calcolato assumendo la rendita catastale degli immobili rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per un coefficiente unico pari a 200, fino alla revisione degli estimi catastali.

3. L'imposta di cui al comma 2 è determinata applicando l'aliquota nella misura dello 0,6 per cento.

4. L'imposta di cui al comma 2 è versata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 e versata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 i fabbricati strumentali all'esercizio di impresa e i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo d'imposta.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 2.

7. Le risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 2 sono ripartite tra i comuni, a compensazione del minor gettito conseguente all'esclusione dell'immobile destinato ad abitazione principale di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito IMU comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

